



Comune di Lagnasco
Provincia di Cuneo

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 32 del 15/12/2011

Oggetto :

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAGNASCO E LA SOCIETA' METANODOTTI VALLE TANARO "SOMET S.R.L.", RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE. ATTO AGGIUNTIVO E CHIARIMENTI PER ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA DISCIPLINA DI SETTORE. - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaundici** addì **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **21** e minuti **00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	Sindaco	X	
GALLESIO MARCO	Consigliere	X	
SACCHETTO ANDREA	Consigliere	X	
BELTRAME LUCA	Consigliere	X	
MIGLIORE IVO	Consigliere	X	
DARDO LUCA	Consigliere		X
COSTAMAGNA ROBERTO	Consigliere	X	
MONDINO MARTA	Consigliere	X	
GHIGO MARIA ROSA	Consigliere	X	
MANA BRUNO	Consigliere		X
CARUGO DR. FABIO	Consigliere	X	
RIVOIRA CARLO	Consigliere	X	
AUDISIO ARCH. NADIA	Consigliere	X	
Totale		11	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **PESSIONE Dr. Matteo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **TESTA ERNESTO** nella sua qualità di **Sindaco** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:-

- con il provvedimento consiliare n° 32 del 02 luglio 1987 veniva approvata la concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano, nel territorio del Comune di Lagnasco, alla ditta TECNO GAS S.R.L.;
- con atto pubblico in data 07 dicembre 1987, Rep. n° 759, registrato a Saluzzo il 15 dicembre 1987 al n° 1333 serie 1, veniva stipulata tra il Comune di Lagnasco e la ditta TECNO GAS S.R.L. la convenzione relativa alla concessione del suddetto pubblico servizio di distribuzione del gas metano;
- con l'art. 2 (*Durata della Concessione*) della citata "Convenzione relativa alla concessione del pubblico servizio di distribuzione gas" registrata al n° 759 di repertorio in data 07 dicembre 1987, il Comune di Lagnasco formalizzava l'affidamento del servizio in esclusiva alla ditta TECNO GAS S.R.L., per anni 30 (trenta) a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inizio della prima erogazione del medesimo servizio e, pertanto, con scadenza naturale prevista il 01 novembre 2018;
- successivamente, con deliberazione della Giunta comunale n° 48 del 26 febbraio 1997, il Comune di Lagnasco esprimeva il nulla-osta alla concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano alla Società Metanodotti Valle Tanaro SO.MET. S.R.L. (società incorporante), a seguito di fusione per incorporazione della ditta TECNO GAS S.R.L. (società incorporata);
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00 e, quindi, con l'entrata in vigore della Legge n. 239/2004, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. n. 164/00, il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni;
- nei primi anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 164/00, il quadro normativo e le sue implicazioni furono tutt'altro che chiare, come del resto dimostrato dalle numerose modifiche legislative che il D.Lgs. 164/00 ha subito negli anni successivi (L.239/04; L. 51/06; L. 244/07);
- ad un primo periodo temporale in cui l'ermeneusi del D.Lgs. 164/00 era ancora molto incerta, seguiva un chiarimento dei termini e delle modalità di operatività e di applicazione della citata disciplina di settore; infatti con l'entrata in vigore, dapprima della c.d. Legge Marzano (L. 239/04) e quindi del c.d. Decreto Milleproroghe (L. 51/06), il D.Lgs. 164/00 subiva delle ulteriori modifiche chiarificatrici della disciplina di settore.
Più precisamente, con la Legge n. 239/04, entrata in vigore il 28.09.2004, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 164/00, il legislatore, da un lato ha fissato al 31.12.2007 la scadenza del periodo transitorio base e, dall'altro, ha abrogato l'art. 15, comma 8, che consentiva il cumulo delle proroghe automatiche di cui all'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 164/00, con ciò riconoscendo al concessionario, a regime, oltre al diritto automatico a godere, a propria scelta, di una sola delle proroghe di cui all'art. 15, comma 7, lettera a), b) e c) del D.Lgs. 164/00, anche della possibilità di godere di un ulteriore anno di proroga ove l'Amministrazione riconosca tale proroga di pubblico interesse: rimane invece fatta salva l'applicabilità dell'art. 15, comma 8, per quei soggetti che abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 15, comma 7 lett. a), b) e c), prima dell'entrata in vigore della L. 239/04;
- in effetti, con atto di chiarimento in data 10.11.2004, n. 2355, il Ministero delle Attività Produttive ha riconosciuto che "*la non cumulabilità delle citate estensioni, derivando dall'abrogazione dell'art. 15, comma 8, disposta dalla nuova normativa, non può che operare ex nunc e che, quindi, almeno per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine del periodo transitorio stabilito al 31 dicembre 2007, o 2008, a vedersi sommati tutti gli incrementi maturati in base al disposto dell'art. 15, comma 7 lettere a), b) e c) del D.Lgs 164 del 2000. Infatti, in assenza di una norma transitoria a riguardo nell'ambito della stessa legge n. 239 del 2004, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che debbano trovare una adeguata tutela i diritti legittimamente acquisiti, considerato che, nell'ambito della riforma del sistema di distribuzione del gas operata dal D.Lgs n. 164 del 2000, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzate ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano*";
- peraltro, in risposta ad apposita interpellanza parlamentare sul punto, il Governo, nella persona del Sottosegretario alle Attività Produttive, in data 23 giugno 2005 ha ribadito la correttezza della Circolare

ministeriale sopra richiamata, precisando, in primo luogo che “...a seguito dell’entrata in vigore delle norme di riordino del settore energetico, sono state apportate alcune modifiche al regime di transizione nell’attività di distribuzione del gas, il cui termine è ora fissato al 31 dicembre 2007” e, in secondo luogo, con riferimento al tema del persistente diritto al cumulo delle proroghe, che “Per quanto riguarda gli effetti ex nunc delle suddette disposizioni novellate, ribaditi nella citata nota ministeriale, si pone in evidenza che non trattasi di una interpretazione ministeriale, ma di un principio giuridico generale, essendo evidente che in assenza di esplicite norme transitorie, una legge non può disporre per il passato e che quindi i diritti già legittimamente maturati in base alle norme previgenti non possono essere disconosciuti”;

- la stessa A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ad uno specifico quesito posto da un Comune sul perdurante diritto alla cumulabilità delle proroghe, in data 13 luglio 2006 si è pronunciata chiarendo che “... la non cumulabilità delle estensioni di cui alle lettere a) b) e c) dell’art. 15 comma 7 del D.Lgs. 164 del 2000 non può che operare ex nunc. Quindi, almeno per i soggetti che prima dell’entrata in vigore della legge 239/2004 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine al periodo transitorio stabilito entro il 31/12/2007 o 2008, a seconda che l’ente locale affidante o concedente si avvalga o meno della facoltà di prorogare per un anno la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse, a vedere sommati tutti gli incrementi maturati ai sensi del disposto dell’art. 15 comma 7 lettere a), b) e c) sopraccitate. Infatti, in assenza di una norma transitoria al riguardo nell’ambito della stessa legge n. 239/2004, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell’ordinamento, che debbano trovare un’adeguata tutela i diritti legittimamente acquisiti, considerando che nell’ambito della riforma del sistema della distribuzione del gas operata dal D.Lgs. 164 del 2000, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzata ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano.”;
- le considerazioni sin qui svolte in merito alla durata del periodo transitorio ed all’automatismo delle proroghe, hanno trovato ulteriore conferma anche nell’art. 23 del D.L. n. 273/05, convertito nella legge n. 51/06, il quale in sede interpretativa, ha ribadito l’impostazione dell’art. 1, comma 69, L. n. 239/04;
- peraltro, con D.L. n. 159/07, convertito in L. 222/07, entrato in vigore in data 1 dicembre 2007 e dotato di regolare efficacia, il Legislatore ha riconosciuto in capo ai concessionari aventi caratteristiche quali quelle di SO.MET. S.R.L. il diritto alla proroga automatica dei rapporti concessori in essere di ulteriori 2 (due) anni;
- il diritto di cui sopra, così consolidatosi, non è stato retroattivamente inciso dalla successiva legislazione, rappresentata dalla legge n. 244/07, con la conseguenza che, nel caso di specie, la società SO.MET. S.R.L. ha maturato anche il detto diritto quesito alla proroga di 2 (due) anni prevista dal citato D.L. 159/07;
- le ulteriormente sopravvenute discipline normative rappresentate dall’art. 23-bis della legge n. 133/2008 e dall’art. 31 L. 99/09 non hanno modificato l’assetto della disciplina del regime transitorio quale sin qui illustrata;

Dato atto che:-

- in considerazione della propria permanenza nel rapporto concessorio, SO.MET. S.R.L. si rende disponibile a riconoscere al Comune di Lagnasco un premio annuo pari ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) da versarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, fino all’indizione della gara o ad un mutamento del quadro normativo di settore, tale da incidere sostanzialmente sul mantenimento del rapporto concessorio;
- a fronte di tali mutamenti legislativi di settore, avvenuti negli ultimi anni, allo scopo di evitare il rischio di fraintendimenti sulle reali condizioni giuridiche del rapporto e consequenziali costosi contenziosi, nonché al fine di adeguare il rapporto in corso alle sopravvenute discipline normative, si ritiene necessario addivenire alla stipula di un atto aggiuntivo e di chiarimento avente la funzione di regolamentare con chiarezza i rapporti in essere;
- nel caso in cui, per qualsiasi ragione (ivi inclusa l’emanazione di provvedimenti legislativi nuovi, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli, ovvero il consolidarsi di interpretazioni differenti da quelle condivise nell’accordo rispetto alla disciplina normativa oggi vigente) la scadenza della concessione dovesse essere ridotta, SO.MET. S.R.L., fermo ogni ulteriore diritto al riequilibrio, non sarà tenuta a corrispondere il premio annuo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), mentre rimarranno

comunque valide tutte le ulteriori pattuizioni contenute nell'atto aggiuntivo con particolare riferimento a quelle che disciplinano il regime di devoluzione degli impianti.

Considerato che:-

- sia l'Amministrazione Comunale che la concessionaria SO.MET. S.R.L., al fine di evitare in futuro il rischio di eventuali lunghi e costosi contenziosi, intendono sin d'ora definire in maniera espressa i criteri che in concreto verranno utilizzati per la determinazione del valore di stima degli impianti attraverso l'elaborazione di uno specifico documento, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- sussistono, pertanto, le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano e rendono indispensabile l'accordo con SO.MET. S.R.L., mediante la stipulazione dell'atto aggiuntivo e di chiarimento allegato alla presente deliberazione;
- peraltro, le condizioni e i punti sopra sviluppati costituiscono le condizioni minime necessarie a garantire alla concessionaria un almeno parziale riequilibrio del rapporto quale alterato per effetto delle sopravvenute modifiche legislative sopra evidenziate.

Visto il testo dell'atto aggiuntivo e di chiarimento della "Convenzione sottoscritta tra il Comune di Lagnasco e la SO.MET S.R.L. (già TECNO GAS S.R.L.) relativa alla concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale", nonché il rispettivo documento denominato Allegato 1) portante i criteri di stima del sistema di distribuzione gas, appositamente elaborati ed allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Udito il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, presente in sala consigliare, il quale, su invito del Sindaco, illustra i contenuti della proposta di deliberazione.

Udito, altresì, il Sindaco il quale precisa che le somme percepite dal Comune di Lagnasco conseguentemente alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo in oggetto, con decorrenza già dal corrente esercizio finanziario, verranno investite per l'adeguamento degli impianti di riscaldamento degli immobili costituenti il patrimonio comunale, con particolare riguardo a quello del bocciodromo, che presenta delle rilevanti carenze, soprattutto in termini di efficienza energetica e di contenimento dei consumi.

Udito il Sindaco, il quale dichiara aperta la discussione.

Udito il Sindaco il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento.

Visto il vigente statuto comunale.

Visto Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non richiede alcun impegno di spesa.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto deliberativo.

- 2) Di dare atto che SO.MET. S.R.L. quale concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Lagnasco, ha diritto a permanere nel rapporto concessorio fino all'indizione della gara o ad un mutamento del quadro normativo di settore, tale da incidere sostanzialmente sul mantenimento del rapporto concessorio.
- 3) Di approvare lo schema dell'atto aggiuntivo e di chiarimento della "Convenzione sottoscritta tra il Comune di Lagnasco e la SO.MET S.R.L. (già TECNO GAS S.R.L.) relativa alla concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale", nonché il rispettivo documento denominato Allegato 1) portante i criteri di stima del sistema di distribuzione gas, appositamente elaborati ed allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- 4) Di demandare al Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo la stipula con la concessionaria SO.MET. S.R.L., mediante sottoscrizione, dell'atto aggiuntivo e di chiarimento e rispettivo all'Allegato 1, dei quali al punto 3) della presente deliberazione.
- 5) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione ed i rispettivi allegati, con valenza di notifica, a SO.MET. S.R.L. ed ai Responsabili di Servizio per quanto di competenza.

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.